



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE
E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX – Politiche europee e internazionali, cooperazione amministrativa e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda della Sig.ra BAHRI Naime, cittadina australiana, volta a richiedere il riconoscimento del titolo professionale estero per l’esercizio in Italia dell’attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e successive modificazioni e integrazioni;

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

tel. 06 47055521

dgmccnt.div09@pec.mise.gov.it

www.mise.gov.it



VISTO il Certificato n. 020697 del 21 agosto 2007 rilasciato dalla Biba Academy in cui risulta che la Sig.ra BAHRI Naime ha conseguito la qualifica professionale di ACCONCIATORE – certificato III WHR30100 - avendo frequentato un corso riconosciuto e finanziato dal Governo dello Stato Australiano di Victoria formazione riconosciuta a livello nazionale;

VISTO il Certificato di completamento n. 8049 del 13 maggio 2008 rilasciato dalla Commissione per Istruzione Professionale e Apprendistato dello Stato Australiano di Victoria in cui si dichiara che la Sig.ra BAHRI Naime ha completato con successo l'apprendistato relativo alla professione di ACCONCIATORE (n. reg. 40657502 data di completamento 3 marzo 2008);

VISTA la dichiarazione di valore in loco, n.14 -Reg. 2021 rilasciata dal Consolato Generale d'Italia in Melbourne, in cui si dichiara che la Sig.ra Naime Bahri ha conseguito la qualifica professionale di acconciatrice (certificato III WHR30100) in data 21 agosto 2007 presso BIBA Academy of Hardressing nonché il certificato di completamento con successo dell'apprendistato (3 marzo 2008); che il predetto corso è riconosciuto e finanziato dal Governo dello Stato di Victoria, che in Australia la professione di cui si richiede il riconoscimento è una professione regolamentata e che al certificato III è allegato l'elenco delle materie studiate (con i relativi codici);

CONSIDERATO che con la medesima Dichiarazione di valore in loco il Consolato Generale d'Italia in Melbourn ha informato che *“le acconciatrici/parrucchiere possono cominciare la loro carriera come apprendiste in un salone. Il completamento dell'apprendistato richiede dai tre ai quattro anni. Alternativamente si può diventare acconciatrici qualificate completando un corso come quello previsto dal Certificato III in Acconciatura presso Istituto di Formazione Registrato (Registered Training Organisation – RTO);*

VISTO che l'interessata ha documentato di aver lavorato in Australia dal 15.09.2004 al 03.03.2008 e in Italia dal 25.06.2018 al 31.08.2020 svolgendo mansioni di parrucchiera presso imprese del settore;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 16, co. 3, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, la convocazione della Conferenza di servizi è facoltativa;

SENTITI i rappresentanti di categoria CNA-benessere e Confartigianato;



TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta dall'interessata in data 20 maggio 2021 tramite bonifico della Banca Intesa San Paolo alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia;

DECRETA

Art. 1

1. Alla Sig.ra BAHRI Naime, cittadina australiana, nata a Moone Ponds il 21 luglio 1989, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i, sono riconosciuti il titolo di qualifica e l'esperienza professionale indicati in premessa, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma, 27 settembre 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Loredana GULINO

